

# RESOCONTO STENOGRAFICO

314.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 28 MAGGIO 1985

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

### SOMMARIO

	PAG.		PAG.
<b>Missioni</b> . . . . .	28205	ROMANO DOMENICO (PSI), <i>Relatore</i> . . .	28208, 28212, 28215
<b>Disegno di legge (Discussione):</b>		<b>Disegno di legge (Discussione):</b>	
Conversione in legge del decreto-		Approvazione, ai sensi del secondo	
legge 13 maggio 1985, n. 176, re-		comma dell'articolo 123 della Costi-	
cante misure urgenti in materia di		tuzione, di modifiche agli articoli 8,	
limite di età per il collocamento in		quarto comma, e 36 dello statuto	
congedo dei sottufficiali e dei mili-		della regione Toscana (2776).	
tari di truppa del Corpo degli agenti		PRESIDENTE . . . . .	28216, 28217
di custodia (2873).		BARBERA AUGUSTO (PCI), <i>Relatore</i> . . .	28216
PRESIDENTE . . . 28207, 28209, 28211, 28212,		VIZZINI CARLO, <i>Ministro senza portafoglio</i>	28216
28213, 28216			
CARPINO ANTONIO, <i>Sottosegretario di</i>		<b>Proposte di legge:</b>	
<i>Stato per la grazia e la giustizia</i> . . . 28209,		(Adesione di un deputato) . . . . .	28025
28213, 28215		(Annunzio) . . . . .	28205
GRANATI CARUSO MARIA TERESA (PCI) . . . 28211		(Modifiche nell'assegnazione a Com-	
MANNUZZU SALVATORE (Sin. Ind.) . . . 28209		missione in sede referente) . . . . .	28205

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1985

	PAG.		PAG.
<b>Interrogazioni:</b>		<b>Corte costituzionale:</b>	
(Annunzio) . . . . .	28217	(Annunzio di sentenze) . . . . .	28206
<b>Risoluzioni:</b>		<b>Ordine del giorno della seduta di do-</b>	
(Annunzio) . . . . .	28218	<b>mani</b> . . . . .	28218

**La seduta comincia alle 17.**

PIETRO ZOPPI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Cresco e Pandolfi sono in missione per incarico del loro ufficio.

**Annunzio di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. In data 27 maggio 1985 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dal deputato:

AGOSTINACCHIO: «Disposizioni interpretative e modifica dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, relative alla prelazione ed al riscatto di fondi rustici» (2916).

Sarà stampata e distribuita.

**Adesione di un deputato ad una proposta di legge.**

PRESIDENTE. Comunico che la proposta di legge Pazzaglia ed altri: «Norme sullo stato di necessità nei trattamenti te-

rapeutici» (2626) (annunciata il giorno 7 marzo 1985) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Servello.

**Modifiche nell'assegnazione di proposte di legge a Commissione in sede referente.**

PRESIDENTE. La IV Commissione permanente (Giustizia) ha richiesto che le seguenti proposte di legge, attualmente assegnate alla XIV Commissione (Sanità), in sede referente, siano trasferite alla sua competenza primaria;

LANFRANCHI ed altri: «Norme sulla inseminazione artificiale della donna» (852); RIZZO: «Norme sulla inseminazione artificiale della donna e sulla fecondazione in vitro» (2231); BATTISTUZZI ed altri: «Norme sulla inseminazione artificiale e sulla fecondazione in vitro» (2603); TEODORI: «Disciplina dell'inseminazione artificiale umana» (2660).

Tenuto conto della materia oggetto delle proposte di legge, il Presidente della Camera ritiene che possano essere deferite alla competenza congiunta delle Commissioni IV (Giustizia) e XIV (Sanità), con il parere della I, della V e della VIII Commissione.

La XIV Commissione permanente (Sanità) ha richiesto che le seguenti proposte di legge, ad essa attualmente assegnate in

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1985

sede referente, siano invece deferite alla competenza congiunta della IV Commissione (Giustizia) e della XIV Commissione (Sanità);

**CRUCIANELLI** ed altri: «Nuova disciplina dei derivati della *cannabis* e delle sostanze stupefacenti derivate dall'oppio. Prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza e nuove disposizioni per l'eliminazione delle cause di emarginazione sociale» (113) e coll. nn. 542-1261-1374-1558-1606-1665-1924-1959.

Tenuto conto della materia oggetto delle proposte di legge, il Presidente della Camera ritiene di poter accogliere la richiesta.

#### Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

**PRESIDENTE.** Comunico che, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte costituzionale ha trasmesso, con lettere in data rispettivamente 23 aprile 1985 e 2 maggio 1985, copia delle sentenze nn. 114, 116, 126 e 127, depositate in pari data in cancelleria, con le quali la Corte ha dichiarato:

«L'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, n. 1, del decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568 (Proroga delle gestioni esattoriali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali), convertito in legge 9 dicembre 1983, n. 681, nonché dell'articolo 1, lettera c), della legge 21 dicembre 1984, n. 867, nella parte in cui prorogano la gestione delle esattorie comunali relativamente alla regione Trentino-Alto Adige» (doc. VII, n. 234);

«L'illegittimità costituzionale dei commi 1 e 2 dell'articolo 15 (devoluzione all'erario dei compensi per gli arbitrati) della legge 2 aprile 1979, n. 97 (norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari ed amministrativi, dei magistrati

della giustizia militare e degli avvocati dello Stato)» (doc. VII, n. 236);

«L'illegittimità costituzionale dell'articolo 180, comma 1, del codice penale militare di pace» (doc. VII, n. 241);

«L'illegittimità costituzionale degli articoli 6, lettera b), 7, 8 e 9 della legge 7 luglio 1901, n. 283 (sugli onorari dei procuratori e sul patrocinio legale nelle preture), nonché dell'articolo 1, comma 2, del regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1459 (norme riguardanti i patrocinatori legali) e dell'articolo 1 della legge 28 giugno 1928, n. 1415 (norme per il patrocinio innanzi alle preture), nella parte in cui tengono ferme le suddette disposizioni della legge n. 283 del 1901, nonché degli articoli 2 e 3 del regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1459, in quanto applicabili ai patrocinatori di cui all'articolo 6, lettera b), della legge n. 283 del 1901» (doc. VII, n. 242).

La Corte costituzionale ha altresì depositato in cancelleria il 23 aprile 1985 le sentenze nn. 112, 113 e 115 con le quali la Corte ha dichiarato:

«Inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 127, terzo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico sulle imposte dirette)» (doc. VII, n. 232);

«Inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 19 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 (misure urgenti in materia di entrate fiscali), convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873» (doc. VII, n. 233);

«Cessata la materia del contendere in ordine al ricorso 31 maggio 1980, col quale il commissario dello Stato per la regione siciliana ha promosso questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, ultimo capoverso, e 4 della legge approvata dall'assemblea regionale nella seduta del 23 maggio 1980, recante: "Norme sul regime delle spese elettorali e sugli onorari ed indennità da corrispondere in occasione di elezioni regionali, provinciali e comunali"» (doc. VII, n. 235).

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1985

La Corte costituzionale ha inoltre depositato in cancelleria il 26 aprile 1985 le sentenze nn. 119, 120 e 121, con le quali la Corte ha dichiarato:

«Cessata la materia del contendere in ordine ai giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli articoli 2 e 5 della legge della regione Emilia-Romagna del 9 marzo 1976, riapprovata il 2 luglio 1976 (norme sugli organi degli enti ospedalieri), della legge della regione Emilia-Romagna del 6 ottobre 1976, riapprovata il 4 maggio 1977 (norme sui consigli di amministrazione degli enti ospedalieri) e della legge della regione Puglia del 17 marzo 1977, riapprovata il 26 ottobre 1977 (composizione dei consigli d'amministrazione degli enti ospedalieri), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi rispettivamente notificati il 6 agosto 1976, il 24 maggio 1977 e il 15 novembre 1977» (doc. VII, n. 237);

«Non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), nella parte in cui non prevede per il titolare di pensione la categoria dei fratelli e delle sorelle inabili al lavoro tra i soggetti che hanno titolo alle quote di maggiorazione della pensione (ora assegni familiari);

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, nella parte in cui non parifica il figlio inabile al coniuge» (doc. VII, n. 238);

«Non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 52, comma 1, del regio decreto-legge, 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762 (istituzione di un'imposta generale sull'entrata) e 57 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), nella parte in cui si esclude che la tempestiva proposizione del ricorso contro l'ordinanza dell'intendente di finanza possa essere realizzata anche con la spedizione del ricorso stesso, mediante

raccomandata, e che in tal caso la data di spedizione equivalga alla data di presentazione» (doc. VII, n. 239).

La Corte costituzionale ha infine depositato in cancelleria il 2 maggio 1985 la sentenza n. 125 con la quale ha dichiarato:

«Inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 (sostitutivo del secondo comma dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915) nella parte in cui è previsto un termine quinquennale di prescrizione per la richiesta della pensione di guerra;

non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 99, comma 2, e 116, comma 1 (sostituito quest'ultimo dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834) del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, nella parte in cui prevedono un termine quinquennale di prescrizione per la richiesta della pensione di guerra» (doc. VII, n. 240).

Ai sensi del primo comma dell'articolo 108 del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni, competenti per materia: alla I (doc. VII, n. 235), alla IV (doc. VII, n. 236 e 242), alla VI (doc. VII, nn. 232, 233, 234 e 240), alla XIII (doc. VII, n. 238), alla XIV (doc. VII, n. 237), alla IV e alla VI (doc. VII, n. 239), alla IV e alla VII (doc. VII, n. 241), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali).

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 1985, n. 176, recante misure urgenti in materia di limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia (2873).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 1985, n. 176, recante misure urgenti in materia di limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia.

Ricordo che nella seduta del 15 maggio 1985, la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sull'esistenza dei requisiti, di cui all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 176 del 1985.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, ricordando che nella seduta del 21 maggio 1985 la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente. Il relatore, onorevole Romano, ha facoltà di svolgere la relazione.

**DOMENICO ROMANO, Relatore.** Signor Presidente, colleghi, l'oggetto del disegno di legge in esame è di portata limitata. Il provvedimento trova però fondati motivi alla luce della situazione carceraria esistente nel nostro paese. Tutti conosciamo lo stato della normativa in vigore e le difficoltà di approvazione, in materia di riforma penitenziaria, sia dei disegni di legge governativi, sia delle proposte di iniziativa parlamentare. I colleghi conoscono, inoltre, il provvedimento di stralcio per l'assunzione di mille dipendenti da parte del Ministero degli interni in qualità di agenti di custodia, provvedimento attualmente all'esame della competente Commissione. Tutte queste circostanze hanno imposto al Governo di ricorrere allo strumento del decreto-legge per assicurare, con un provvedimento-tampone, il mantenimento in servizio di 300 unità attraverso la proroga del termine, fissato nella legge del 1983, con cui si stabiliva che potevano essere mantenuti in servizio i sottufficiali e gli agenti di custodia fino al raggiungimento del cinquantottesimo anno di età. La precedente legge del 1967 disponeva, infatti, che gli agenti di custodia venissero collocati in congedo all'età di 55 anni, in difformità, per altro, da quanto stabilito dalla normativa che disciplina le altre forze di polizia.

In occasione di altri decreti-legge poi convertiti in legge (mi riferisco a quelli del 1976, del 1981 e del 1983) si sono registrate esperienze positive. Il provvedimento oggi in esame, mentre mantiene in servizio persone già mature, e quindi idonee alla bisogna, nello stesso tempo equipara i dipendenti del Ministero di grazia e giustizia con la qualifica di agenti di custodia agli agenti delle altre forze di polizia dello Stato. Il provvedimento è in sintonia con quanto previsto nel disegno di legge n. 2024, attualmente all'esame della Commissione giustizia, che prevede per gli agenti di custodia la possibilità di andare in congedo al cinquantottesimo anno di età.

Dal momento che il provvedimento, tra l'altro, non comporta oneri finanziari a carico dello Stato, invito l'Assemblea a votare a favore della conversione in legge del decreto-legge n. 176. Facendo ciò, rappresento l'opinione di tutti i colleghi della Commissione che, pur rilevando come il Governo sia costretto a ricorrere alla decretazione anche per risolvere problemi gravissimi, sono tuttavia convinti della necessità della conversione. Sappiamo, infatti, che la riforma di quella che comunemente è chiamata «polizia penitenziaria» non può essere portata a compimento in tempi brevi, a causa della complessità della materia. Analogo discorso può essere fatto anche per il cosiddetto disegno di legge stralcio. Per questa ragione il ricorso al decreto-legge, ancorché non del tutto condiviso, è stato considerato uno strumento cui era necessario far ricorso per tamponare, per quanto possibile, una situazione indubbiamente drammatica che mi auguro possa essere ricondotta a normalità per l'appunto attraverso l'approvazione della riforma e del disegno di legge stralcio prima citati. Soltanto in tale maniera sarà possibile creare condizioni di maggiore e migliore governo nel mondo delle carceri, sia per tutelare maggiormente le istituzioni, sia per risolvere i problemi che la popolazione carceraria sottopone all'attenzione di chi gestisce la cosa pubblica.

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1985

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mannuzzu. Ne ha facoltà.

SALVATORE MANNUZZU. Signor Presidente, il piccolo provvedimento al nostro esame mi sembra in qualche modo esemplare, in rapporto ad un intero sistema di governare e fare le leggi.

La vicenda di cui ci stiamo occupando ha una lunga storia, cui ha accennato poc'anzi anche il relatore. Gli appartenenti al corpo degli agenti di custodia andavano in congedo a 55 anni sino al 1976, quando questo limite di età è stato protratto fino al cinquantottesimo anno con una disposizione a tempo, il cui vigore era limitato a cinque anni. Dopo la scadenza dei cinque anni sono intervenute tre proroghe, compresa questa di cui stiamo discutendo, tutte con decreto-legge.

Occorre rilevare la contraddizione fra le iniziative generali di riforma del Corpo degli agenti di custodia che il Governo e varie parti politiche hanno proposto in Parlamento, e che fissano per il collocamento in congedo il limite di età di 58 anni, e l'attuale intervento con decreto-legge. A fronte del consenso raggiunto riguardo al limite di età, non vi è la capacità di fare una legge, anche piccola, anche solo su questo punto, in previsione della scadenza dell'ennesima proroga. Si ricorre, invece, alla decretazione d'urgenza, dando luogo ad un ulteriore abuso, almeno sostanziale, giacché il Governo interviene in una situazione di necessità ed urgenza determinata dalla sua stessa inadempienza.

Ma intanto la riforma del Corpo degli agenti di custodia non si fa. Vi è sul tema un'iniziativa del gruppo comunista e della

sinistra indipendente che risale al 1977, cioè alla VII legislatura, che è stata ripresa nella VIII legislatura e che ha prodotto, allora, un testo di legge approvato da un comitato ristretto della Commissione giustizia sulla base di un largo accordo delle parti politiche e del Governo. Tale testo, che rappresenta una mediazione, è stato riproposto dal gruppo comunista e da quello della sinistra indipendente nella IX legislatura; contemporaneamente, però, sia il gruppo socialista, sia il Governo, hanno presentato iniziative legislative su questo stesso tema, l'una di 175 e l'altra di 165 articoli (mi sembra di ricordare), qualcuno lungo, per altro, più di un articolo di fondo di giornale.

Tanta abbondanza di materiale legislativo mi sembra che allontani dalla realizzazione di una riforma effettiva, nei tempi brevi in cui essa è necessaria, e giustifica l'interrogativo volto a stabilire quale seria volontà di riforma vi sia dietro iniziative così laboriose e così difficili a ricondursi ad un testo comune.

Infatti il comitato ristretto, costituito in sede di Commissione giustizia per esaminare queste proposte il 30 ottobre 1984, nei sette mesi che da allora sono decorsi ha approvato soltanto 27 articoli. Non ricordo più da quanto tempo non si riunisce, e vorrei domandare al riguardo notizie al relatore, il collega Romano, che spero me le voglia fornire nella sua replica. Il fatto è che con questo ritmo (27 articoli in sette mesi), se gli articoli debbono essere, come si vuole, almeno 150, non basteranno tre anni per avere un testo anche del solo dal comitato ristretto; tre anni, quanto non è facile che duri ancora l'attuale legislatura!

La cosa mi sembra particolarmente interessante, in quanto la riforma del Corpo degli agenti di custodia rientra fra gli obiettivi prefissati nei programmi del Governo in carica.

Ma perché non si va avanti? Vi è un conflitto nella maggioranza, e non si tratta soltanto degli agenti di custodia, ma della definizione delle funzioni del carcere: se cioè esse debbano essere funzioni solo custodiali, accettando la terri-

bile sfasatura fra il carcere come è e le acquisizioni culturali, sociali, politiche della gente, anche della gente detenuta; oppure se debbano essere funzioni volte — in qualche modo, nei difficili modi possibili — ai fini stabiliti dalla Costituzione, che sono fini di rieducazione (diciamola pure tra virgolette, questa parola datata), di recupero sociale, di reinserimento sociale dei detenuti.

Questo conflitto è il nodo reale che stringe, impedendola, anche la riforma del Corpo degli agenti di custodia, giacché alla funzione solo custodiale che si vuole assegnare al carcere corrisponde, secondo la proposta di riforma (chiamiamola così) del Governo, una struttura del corpo degli agenti di custodia strettamente gerarchizzata e separata, sostanzialmente militare, carica delle ragioni corporative dei vertici militari.

Dentro la maggioranza — bisogna riconoscerlo — è merito del gruppo socialista resistere, sia pure con qualche incertezza, a questo disegno del Governo. E ci auguriamo che il gruppo socialista resista fino in fondo e che passino le ragioni (che sono comuni) di una riforma vera. Però così non si può andare avanti, così non si va avanti: e il modello materiale vigente del corpo degli agenti di custodia è ben lontano da qualsiasi ipotesi di riforma.

Passo a qualche esempio. Circa i trasferimenti di tutti gli operatori penitenziari esistono garanzie prefissate in una circolare, che però risulta non applicata. Così, i trasferimenti vengono disposti secondo criteri di discrezionalità, di arbitrio talvolta, che sono uno strumento di governo (e si capisce quale) nei confronti degli agenti di custodia. Di questo abbiamo chiesto inutilmente ragione al Governo, con documenti del sindacato ispettivo: speriamo che ora nelle repliche voglia risponderci.

Un altro esempio. Al corpo degli agenti di custodia non vengono consentite assemblee (come già si era fatto per la polizia, quando se ne preparava la riforma). Ciò mi pare significativo circa le reali intenzioni di approvare la riforma; una riforma che deve essere adottata con il

consenso e con la spinta di coloro che ne sono i protagonisti.

Questa restrizione, questa rarefazione dell'ossigeno democratico ha influito — e pesantemente — sulla composizione degli organi democratici rappresentativi del Corpo degli agenti di custodia, sulla composizione del comitato generale dei suoi rappresentanti.

E questo modello materiale vigente comporta iniziative tampone — lo stesso relatore lo ha riconosciuto — come il decreto in esame, al limite di ogni plausibilità istituzionale; comporta inseguimenti di una realtà che va via per suo conto, ingovernata, anche tragicamente ingovernata, nelle carceri.

È mai possibile che questo Governo, questa maggioranza, non siano capaci di anticipare, di una riforma sempre più urgente, neppure l'indicazione dell'età massima per il collocamento in pensione? Eppure anticipare si deve, subito. Si deve anticipare subito qualche punto ben più sostanziale, ben più essenziale di questa riforma, se si vuole far fronte al gravissimo malessere di tutti coloro che stanno dentro le carceri, custodi e custoditi se si vogliono risparmiare costi sociali sempre più alti.

Occorre anticipare la riforma, stralciandone i punti essenziali, con una legge di pochi articoli che stabilisca la smilitarizzazione ed i provvedimenti organizzativi conseguenti e la tutela dei diritti del personale penitenziario; che preveda scuole e corsi adeguati per l'istruzione professionale ed aggiornamenti non nominali degli operatori penitenziari; che preveda, infine, ampliamenti di organico capaci di rispondere ai bisogni effettivi della custodia, anche solo della custodia, nelle carceri: quindi, ampliamenti di organico assai maggiori di quelli che il Governo prevede con altro suo provvedimento in mille unità.

Queste esigenze di anticipazione e di stralcio sono state già fatte presenti dal gruppo comunista e dal gruppo della sinistra indipendente: su ciò aspettiamo una risposta dal Governo e da tutte le forze politiche, sperando che essa possa esserci



## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1985

data già in questa sede, durante la discussione sulle linee generali.

Intanto — concludo — incassi pure l'esecutivo, con la sua maggioranza, questo decreto-legge. Come si fa ad opporsi ad esso, come si fa a dire di no al punto in cui le carceri stanno, in cui stanno gli agenti di custodia? Ma non è così che si può governare la sofferenza, la grande sofferenza del sistema penitenziario (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** È iscritta a parlare l'onorevole Granati Caruso. Ne ha facoltà.

**MARIA TERESA GRANATI CARUSO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, voglio ricordare che nel 1983, in occasione della discussione del precedente provvedimento di proroga concernente questa stessa materia, il Governo e gli oratori di maggioranza dissero solennemente che tale proroga sarebbe stata l'ultima. Invece, siamo arrivati al terzo decreto-legge in materia di limite di età per la collocazione a riposo del personale penitenziario, sottufficiali ed agenti di custodia delle carceri.

Tre decreti-legge in quattro anni, dal 1981 ad oggi, soltanto per prorogare una norma contenuta in una legge del 1976 (anch'essa varata con decreto: quindi i decreti-legge diventano quattro), che consentiva di trattenere in servizio fino a 58 anni, in deroga ad una legge del 1967 ancora vigente, i sottufficiali e le guardie del corpo degli agenti di custodia che andrebbero collocati a riposo a 55 anni.

Concordo con il collega precedentemente intervenuto, il quale ha sottolineato il carattere emblematico di una prassi costante del Governo che fa perdere sostanzialmente tempo al Parlamento in quanto lo sommerge di decreti-legge senza risolvere alcun problema. È da rilevare, in particolare, l'abuso che si fa dell'espressione «misure urgenti» per giustificare il ricorso alla decretazione d'urgenza. Signor Presidente, in questo caso non si può certamente parlare di

urgenza, non ho ancora ascoltato un'argomentazione seria al riguardo, né il Governo era necessitato, come ha detto il relatore, ad emanare il decreto. Era infatti noto a tutti, ed al Governo per primo, che l'ultima legge di proroga sarebbe ad un certo punto scaduta, per cui si sarebbe potuto benissimo intervenire a tempo dovuto con un disegno di legge che tutti avremmo approvato. A tale proposito vorrei dire che tutti i progetti di riforma pendenti in Commissione con riguardo al Corpo degli agenti di custodia prevedono il collocamento a riposo a 58 anni, come avviene per gli appartenenti alla polizia di Stato.

Il decreto in esame rappresenta un modo disorganico, occasionale, «emergenziale» di intervento in materie delicate come quella in discussione che non è di piccolo momento, perché vi si scontano croniche carenze strutturali, di organici sempre insufficienti in quantità e qualità, di fronte ad obiettivi strategici anche per questo mancati, come l'attuazione della riforma carceraria, che ha ormai dieci anni.

Questo modo disorganico e improduttivo di legiferare, dicevo, trova, a nostro giudizio, riscontro nello scarso impegno della maggioranza nella elaborazione di una riforma complessiva del Corpo, di cui da troppo tempo discutiamo, e che diversi governi, dal 1976 ad oggi, hanno posto al centro del loro programma. Devo inoltre ricordare che presso la Commissione giustizia della Camera pende un provvedimento riguardante l'aumento — per altro molto modesto — dell'organico del Corpo degli agenti di custodia. In conclusione il decreto al nostro esame mira a trattenere in servizio 300 agenti di custodia, mentre con il provvedimento prima citato il Governo propone di aumentare l'organico di mille unità, passando cioè da 22.241 a 23.241 tra agenti e sottufficiali. Il fabbisogno stimato si aggira invece intorno alle 30 mila unità, anche se qualcuno addirittura parla di 40 mila agenti. 300 persone trattenute in servizio con questo decreto; 1.000 che dovranno poi essere reclutate — cosa non facile come ricono-

scere il Governo stesso, permanendo queste condizioni — con quel provvedimento quando sarà approvato: due leggi che non bastano neppure a fornire il personale necessario per aprire nuovi istituti penitenziari, attualmente in fase di ultimazione. Tutti i problemi — e sono problemi drammatici, onorevoli colleghi — del personale carcerario, che fa turni disumani, che non è qualificato, che viene assunto — unico caso in tutta la pubblica amministrazione — con il possesso della sola licenza elementare, che non ha diritti, che è recluso tra i reclusi, e sul quale troppo spesso si fa parecchia retorica; tutti i problemi reali e drammatici di questi lavoratori — dicevo — restano irrisolti. E con essi, io credo, resta irrisolta una parte non secondaria dei problemi del carcere.

Detto questo, come abbiamo già anticipato in Commissione, dichiaro che il nostro gruppo voterà a favore del provvedimento; e lo farà anche in assenza di un esplicito impegno da parte del Governo che l'attuale sarà l'ultimo decreto in materia (a tali impegni, troppe volte ripetuti, non crediamo). Voteremo a favore, sia pure con tutte le riserve che abbiamo espresso, perché conosciamo la gravità della situazione degli organici, in rapporto anche all'aumento continuo della popolazione detenuta; e sappiamo che nell'attuale situazione vi è bisogno anche solo di 300 persone che vadano in pensione tre anni dopo, soprattutto se queste persone sono qualificate e hanno comunque un'esperienza alle spalle di decenni di carcere.

Lo approviamo perché siamo d'accordo — e lo sono anche gli agenti di custodia — che il limite di età sia stabilmente quello dei 58 anni. Però chiediamo ugualmente in questa sede un impegno al Governo, così come lo abbiamo chiesto in Commissione. Nel Comitato ristretto, che sta esaminando in Commissione i vari progetti di riforma del Corpo degli agenti di custodia (si tratta di un disegno di legge governativo e di proposte di legge di iniziativa parlamentare, tra le quali ve ne è anche una del mio gruppo), è nata una

richiesta di stralcio dei punti qualificanti ed essenziali della riforma; uno stralcio che dia subito risposte ad alcuni problemi che — questi sì, signor Presidente — sono urgenti ed improrogabili.

A conclusione del mio breve intervento, vorrei chiedere: il Governo si limita a non opporsi a questo stralcio, oppure intende impegnarsi attivamente — e non solo come Governo, ma con la sua maggioranza — per approvare in tempi brevi un provvedimento di tal genere? È la domanda e nello stesso tempo la richiesta che avanziamo in questa sede.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Romano.

DOMENICO ROMANO, *Relatore*. Signor Presidente, sollecitato dalle argomentazioni del collega Mannuzzu e della collega Granati Caruso vorrei rilevare innanzitutto che il tema della riforma della polizia penitenziaria dovrebbe essere ampliato, perché tutta la disciplina che regola la vita del mondo carcerario deve essere vista in termini organici e riferita a tutti coloro che vivono ed operano nel mondo del carcere, in relazione a quel modello democratico e progressista cui tutti noi tendiamo.

Ritengo, in altre parole, che il disegno di legge del Governo, la proposta di legge della collega Granati Caruso e quella dello stesso gruppo socialista siano parziali, perché dimenticano che nel mondo del carcere vivono le vigilatrici e dovrebbero vivere anche i sociologi e gli psicologi, per fare in modo che il carcere non svolga soltanto una funzione di custodia, ma anche una funzione di recupero sociale dei detenuti. Pertanto la normativa dovrebbe disciplinare anche tali personaggi basilari della vita del carcere, nonché il settore amministrativo. Il problema dei direttori delle carceri dovrà, quindi, essere esaminato in un contesto unitario, per evitare dicotomie e fare sì che non si creino contrasti permanenti, nelle car-

ceri, fra la polizia penitenziaria ed i direttori. La disciplina normativa dovrà quindi essere vista in tutta la sua interezza, ricercando la massima armonia in relazione agli obiettivi strategici che si intendono raggiungere.

Ora si vuole introdurre una novella con uno stralcio ed anche per questo, collega Mannuzzu, si è giunti ad una interruzione dei lavori del Comitato ristretto. Sia il Governo sia le forze politiche che hanno presentato proposte di legge si sono dichiarati favorevoli allo stralcio, che deve per altro essere una novella rispetto alla riforma generale della normativa che disciplina la vita delle carceri, per cui è necessario definire in maniera meditata ed approfondita lo stralcio stesso, in modo che sia un *prius* rispetto ad un *posterius*, cioè alla riforma in tutta la sua interezza (agenti di custodia, settore amministrativo, vigilatrici, sociologi e psicologi), per facilitare il raggiungimento dell'obiettivo della trasformazione del carcere da luogo puramente di custodia in luogo di recupero sociale attraverso la rieducazione dei detenuti.

Tutto questo comporta, indubbiamente, molto lavoro, molta riflessione e contributi costruttivi del Governo e delle forze politiche, da produrre nell'ambito del Comitato ristretto in un progetto di legge stralcio operativo, tempestivo rispetto alla situazione contingente d'emergenza, ma che costituisca anche il presupposto del disegno riformatore definitivo.

Come relatore, quindi, non posso essere sensibile alle motivazioni portate dal collega Mannuzzu e dalla collega Granati Caruso. Però, di fronte alle difficoltà che abbiamo dianzi, manifesto un certo pessimismo sulla tempestiva approvazione di un progetto di legge stralcio che sia una buona novella per il futuro e che dia, come dicevo, risposte immediate e contingenti alla drammatica situazione del mondo carcerario.

Per quanto riguarda le critiche sollevate per il ricorso del Governo al decreto-legge, ritengo anzitutto che sarà il Governo stesso a rispondere; da parte mia dico soltanto che ognuno di noi talvolta

fa, per ottimismo, un certo affidamento sul futuro. Da parte del Governo e da parte di ognuno di noi si era pensato che in due anni il Parlamento potesse essere in grado di approvare una legge di riforma. Ma per tante ragioni ciò non è avvenuto, e le proposte presentate in Parlamento non sono state tradotte in legge, il che naturalmente ha provocato amarezza proprio in coloro che avevano creduto che ciò avvenisse. Ritengo che i primi ad essere amareggiati siano proprio i rappresentanti del Governo, i quali hanno fatto dichiarazioni che poi non hanno trovato riscontro. E ciò non è certamente dipeso da loro cattiva volontà, ma da ragioni varie che hanno concorso all'impossibilità di raggiungere l'obiettivo.

Il tema che è oggi al nostro esame è molto limitato. Mi pare che le argomentazioni portate dai colleghi siano di particolare importanza e trovino riscontro nella nostra sensibilità di politica legislativa. Innanzitutto, dobbiamo convertire in legge il decreto-legge in esame, affinché quegli obiettivi, ancorché limitati, possano essere perseguiti.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario rappresentante del Governo ha facoltà di replicare.

ANTONIO CARPINO. *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Non vi era alcun dubbio, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, che l'argomento all'esame di questo ramo del Parlamento, pur nella sua modestia, avrebbe suscitato un discorso più ampio per la materia più complessa nella quale il provvedimento in esame si inserisce. In sostanza, nella discussione sulle linee generali sulla conversione in legge del decreto-legge che prevede ancora per due anni l'aumento del limite di età per il pensionamento dei sottufficiali e degli agenti di custodia si è inserito il discorso più generale sulla riforma del Corpo degli agenti di custodia, con qualche riferimento, addirittura, all'intero sistema carcerario esistente nel nostro paese.

Ho apprezzato molto gli interventi degli onorevoli Mannuzzu e Granati Caruso, che da anni seguono (come ho fatto io, prima come relatore e poi come rappresentante del Governo) le vicende degli agenti di custodia. Analogamente, ho apprezzato le argomentazioni addotte dall'onorevole Romano, che ringrazio per la sua relazione positiva sul provvedimento.

Nella passata legislatura si era arrivati alla definizione di un testo in sede di Comitato ristretto per il Corpo degli agenti di custodia. Tuttavia, la fine anticipata della legislatura ha impedito l'approvazione di quel testo. Esso è stato ripresentato da alcune parti politiche nella attuale legislatura, arricchito dalla presentazione di un disegno di legge del Governo certamente ampio e comprensivo anche, insieme alla riforma strutturale del Corpo degli agenti di custodia e degli altri operatori del mondo carcerario, di una parte più strettamente regolamentare, che io condivido nella sua impostazione generale, con gli accorgimenti e con le correzioni che dovranno essere introdotti, perché toglie una larghissima parte alle deleghe che sappiamo come e quando potranno essere utilizzate. Abbiamo, per tutti, l'esempio della riforma della Polizia di Stato, che è un esempio al quale dovremmo sempre fare riferimento per quanto riguarda le riforme dei corpi e le deleghe. Perché il lavoro si è fermato? Perché quella che doveva essere la riforma degli agenti di custodia si è allargata a tutto il personale penitenziario. Non vi è alcun dubbio, infatti, che quando si parla di modifiche, pure regolamentari, si debba tener conto anche degli altri operatori delle carceri, quelli ai quali faceva cenno l'onorevole Romano, tra l'altro per il raggiungimento, nella gestione degli istituti di prevenzione e di pena, dei necessari equilibri fra le diverse categorie.

Il discorso non poteva né può essere liquidato brevemente, attenendo ad uno dei settori più dolenti del nostro sistema. Inoltre quello carcerario è solo uno degli aspetti della crisi più ampia della giustizia.

All'onorevole Mannuzzu, che ha chiesto se esista o meno, da parte del Governo, la volontà politica di pervenire alla riforma del Corpo degli agenti di custodia, ed io aggiungerei di tutto il personale operante negli istituti penitenziari, è già stata data risposta, ed io non posso che ribadire questa volontà, nel momento in cui il Governo stesso si è fatto promotore di un disegno di legge. Recependo l'unanime volontà dei gruppi parlamentari di pervenire ad uno stralcio per una anticipazione dei principi generali della riforma del Corpo degli agenti di custodia e degli operatori penitenziari, il Governo si è infatti dichiarato disponibile a studiare e a presentare un elaborato, che quanto prima si augura di sottoporre all'esame della Commissione giustizia. Ribadisco quindi la volontà di arrivare rapidamente alla presentazione di un disegno di legge che riaffermi i principi, ormai consolidati e condivisi da tutti i gruppi parlamentari oltre che dal Governo, della smilitarizzazione del Corpo degli agenti di custodia e della professionalità, che si realizzino attraverso tutta quella serie di iniziative alle quali abbiamo fatto riferimento nel corso dell'attuale e dei precedenti dibattiti.

Esiste certamente un conflitto nell'ambito dei gruppi parlamentari, che tuttavia non attiene alla difesa corporativa dei dirigenti del Corpo. Al contrario, il Governo e gli stessi gruppi parlamentari hanno sempre ribadito il concetto che occorre raggiungere un equilibrio tra le varie categorie che operano all'interno del pianeta carcere. E tale equilibrio va raggiunto esaltando, e non mortificando, le funzioni di tutti. Il discorso si è arenato sulle prospettive da dare, ad esempio, agli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia che, al pari degli altri, devono essere smilitarizzati e che debbono vedersi riconosciuta la funzione svolta, senza essere mortificati e senza che, in tutto ciò, debba intravedersi il rientro dalla finestra di quella militarizzazione che viene fatta uscire dalla porta. Questi i concetti che intendevo riaffermare e che ribadisco anche a nome del Governo.

All'onorevole Mannuzzu vorrei dire che

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1985

i trasferimenti hanno luogo secondo principi sanciti in una circolare che viene rigorosamente rispettata. Se, talvolta, ciò non avviene, lo si deve a motivi strettamente attinenti al servizio ovvero ad altri motivi sui quali siamo disponibili a dare ogni chiarimento nella sede che si terrà più opportuna.

Debbo anche ribadire che mai vengono rifiutati permessi per assemblee di personale. Può talvolta accadere che siano forze politiche a chiedere di tenere assemblee interne, ciò che rappresenta una diversa fattispecie. Ribadisco dunque che le assemblee si svolgono regolarmente e che il personale dispone di propri rappresentanti nel COCER, che si riunisce regolarmente e discute degli argomenti che rientrano nella sua competenza. Proprio in occasione della presentazione del disegno di legge del Governo e delle proposte di legge di iniziativa parlamentare per la riforma del Corpo degli agenti di custodia, la direzione generale ha provveduto ad inviare il relativo materiale a tutti gli istituti di pena, proprio per favorire un dibattito, che infatti si è svolto in maniera ampia nell'ambito del Corpo e che ha fornito utili contributi.

L'onorevole Mannuzzu ha quasi adombrato l'esistenza di un conflitto di carattere culturale tra le forze politiche sul ruolo che deve essere assegnato al carcere e quindi, in definitiva, al personale che nel carcere opera: se, cioè, si tratti di una funzione custodiale o di recupero. Noi riteniamo, rifacendoci alla nostra antica civiltà giuridica, che gli istituti di pena non debbano essere soltanto i luoghi in cui il cittadino paga il debito che ha contratto verso la società, ma anche i luoghi in cui, con la collaborazione del personale carcerario, si sviluppa quel lavoro di recupero che consente al cittadino stesso, liberato e cambiato, di far rientro nella società che ha offeso.

Ritengo di aver così ribadito concetti che del resto erano già stati espressi in precedenti dibattiti. Per quanto attiene poi alla modestia della materia di cui trattiamo, debbo rilevare che è senz'altro fondato quanto è stato osservato sul fatto che

si è dovuti ricorrere allo strumento del decreto-legge; ma è anche vero che si sperava, nel corso dei due ultimi anni di proroga, che si potesse nel frattempo addivinare alla riforma generale, la quale prevede appunto — si tratta, infatti, di un dato acquisito da parte di tutti i gruppi parlamentari — l'evoluzione del limite di età a 58 anni. Non so se quella in esame sarà l'ultima proroga...

DOMENICO ROMANO, *Relatore*. Ce lo auguriamo!

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. ...né intendo assumere impegni in tal senso, a nome del Governo o tanto meno dei governi che verranno! Mi auguro soltanto che si tratti dell'ultima proroga. Sottolineo però che ciò dipenderà soprattutto dalla volontà dei gruppi parlamentari, che dovranno lavorare per il varo della nuova legge di riforma del Corpo degli agenti di custodia.

Non ho, in conclusione, alcuna difficoltà a chiedere alla Camera di convertire in legge questo decreto, che consente il trattenimento in servizio di circa 300 unità di personale altamente specializzato per l'esperienza acquisita nelle carceri. Certo, il disegno di legge, che prevede l'assunzione di 1.000 nuove unità, è poca cosa di fronte alle necessità, tanto che non serve neppure a coprire le esigenze degli istituti che dovranno essere aperti nel prossimo futuro. Si tratta però di un provvedimento che abbiamo dovuto recuperare, in un raffronto di compatibilità con le risorse finanziarie disponibili, attuato congiuntamente al dicastero del tesoro ed agli uffici della funzione pubblica. Esso rappresenta, in sostanza, uno stralcio ed una anticipazione delle esigenze di cui si dovrà far carico compiutamente il provvedimento di riforma, che infatti prevede l'aumento dell'organico di 9.000 unità nel corso di un triennio. Tale anticipazione dovrà poi essere coronata dal lavoro che tutti insieme dovremo svolgere.

Per questi motivi, nella certezza che in-

sieme troveremo le strade per accelerare l'iter delle leggi che sono di fronte a noi, raccomandando a questo ramo del Parlamento di convertire in legge il decreto-legge n. 176.

**PRESIDENTE.** Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Approvazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione, di modifiche agli articoli 8, quarto comma, e 36 dello statuto della regione Toscana (2776).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione, di modifiche agli articoli 8, quarto comma, e 36 dello statuto della regione Toscana.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Barbera.

**AUGUSTO BARBERA, Relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il consiglio regionale della Toscana, con deliberazione del 27 novembre 1984 e con un'ampia maggioranza — su 40 consiglieri presenti, 38 hanno espresso voto favorevole e 2 si sono astenuti — ha deliberato di modificare gli articoli 8, quarto comma, e 36 dello statuto regionale.

L'articolo 8 in questione regola la durata dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale. Nel testo attuale è previsto che esso permanga in carica per l'intera legislatura. Il nuovo testo, oggi sottoposto al nostro esame, prevede che l'ufficio di presidenza rimanga in carica 30 mesi e che i suoi componenti possano essere rieletti.

La durata dell'ufficio di presidenza dei consigli regionali varia da statuto a statuto. Ad esempio, la durata ora prevista dalla regione Toscana (30 mesi) è stabilita anche dagli statuti della Campania e delle

Marche, mentre il sistema ora abbandonato dalla Toscana è stato seguito dalle regioni Abruzzi, Lombardia e Puglia.

L'articolo 36 dello Statuto della regione Toscana disciplina la composizione della giunta regionale. Nel testo attuale è previsto che essa sia composta dal presidente e da un numero di componenti non inferiore ad un decimo e non superiore ad un quinto dei consiglieri assegnati alla regione. Atteso che il consiglio regionale della Toscana è composto oggi di 50 membri, risulta che la giunta può essere composta da non meno di 5 e da non più di 10 componenti.

Il nuovo testo della norma prevede, invece, un numero fisso: il presidente ed un numero di componenti non inferiore a 6 e non superiore a 12. Non vi è, dunque, alcun riferimento al numero dei consiglieri assegnati alla regione. Aggiungo che sistemi analoghi a quello che ora la regione Toscana vuole introdurre sono previsti da altri statuti regionali.

Ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione, il Parlamento non può entrare nel merito delle modifiche statuarie — ed io, dunque, non esprimerò alcuna valutazione — ma solo verificare la loro compatibilità con la Costituzione e la loro «armonia» con le leggi dello Stato.

Le modifiche sottoposte al nostro esame non contrastano né con norme della Costituzione né con leggi dello Stato, tenuto conto che la legge 10 febbraio 1953, n. 62, che regolava la composizione delle giunte — prevedendo, per altro, un numero di componenti non inferiore a 5 e non superiore a 12 (quest'ultimo termine è lo stesso ora proposto dalla regione Toscana) — è stata abrogata.

Non essendoci contrasto — ripeto — né con la Costituzione né con le leggi dello Stato, il relatore propone alla Camera l'approvazione delle modifiche ora illustrate.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

**CARLO VIZZINI, Ministro senza portafoglio**

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1985

glio. Signor Presidente, il Governo concorda con la relazione svolta dall'onorevole Barbera e raccomanda alla Camera l'approvazione del provvedimento.

**PRESIDENTE.** Non essendovi iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge nel testo della Commissione, identico a quello del Governo:

«Sono approvate, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione e nel testo allegato alla presente legge, le modifiche degli articoli 8, comma quarto, e 36 dello statuto della regione Toscana, approvato con la legge 22 maggio 1971, n. 343».

Faccio presente alla Camera che le modifiche allo statuto sono contenute nell'allegato, che è del seguente tenore:

«1. Il quarto comma dell'articolo 8 dello statuto è modificato come segue:

“L'Ufficio di Presidenza rimane in carica trenta mesi. I suoi componenti sono rieleggibili.

Al rinnovo dell'Ufficio di Presidenza il Consiglio provvede nella prima seduta successiva alla scadenza dei trenta mesi che decorrono dalla data della prima riunione del Consiglio regionale.

Il Consiglio procede ai sensi del terzo comma dell'articolo 7”.

Il nuovo articolo 8 dello Statuto risulta pertanto il seguente:

Ufficio di presidenza.

“L'Ufficio di presidenza è composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.

Il presidente è eletto a scrutinio segreto, a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.

All'elezione dei due vicepresidenti e dei due segretari si procede con due votazioni separate a scrutinio segreto. Ciascun consigliere vota un solo nome. Risultano

eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

L'Ufficio di presidenza rimane in carica trenta mesi. I suoi componenti sono rieleggibili.

Al rinnovo dell'Ufficio di presidenza il Consiglio provvede nella prima seduta successiva alla scadenza dei trenta mesi che decorrono dalla data della prima riunione del Consiglio regionale.

Il Consiglio procede ai sensi del terzo comma dell'articolo 7.

L'Ufficio di presidenza garantisce il rispetto delle norme del regolamento, tutela le prerogative e assicura l'esercizio dei diritti dei consiglieri e la funzione delle minoranze. Cura l'insediamento e il funzionamento delle commissioni, mantiene i rapporti con queste e con i gruppi consiliari ed esercita le altre attribuzioni previste dallo statuto e dal regolamento”.

2. L'articolo 36 dello statuto è modificato come segue:

Numero dei componenti la Giunta.

“La Giunta è composta dal presidente e da un numero di componenti non inferiore a sei e non superiore a dodici”».

Ricordo che, a norma dell'articolo 105, secondo comma, del regolamento, sui disegni di legge recanti approvazione di modifiche agli statuti regionali non sono ammessi emendamenti diretti a modificare le norme statutarie sottoposte ad approvazione né emendamenti o ordini del giorno volti a fissare condizioni o termini all'approvazione stessa.

Non essendo stati presentati ordini del giorno di reiezione a norma dell'articolo 106, primo comma, del regolamento, si procederà direttamente alla votazione finale del disegno di legge, che avrà luogo nella seduta di domani.

#### Annunzio di interrogazioni.

**PRESIDENTE.** Sono state presentate

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1985

alla Presidenza interrogazioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

#### Annuncio di risoluzioni.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza risoluzioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

#### Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani

Mercoledì 29 maggio 1985, alle 16:

1. — *Interrogazioni ex articolo 135-bis del regolamento.*

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 1985, n. 176, recante misure urgenti in materia di limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia (2873).

— *Relatore: Romano.*  
(Relazione orale).

3. - *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, recante norme per l'erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti nonché per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate (2848).

— *Relatori: Felisetti e Garavaglia.*  
(Relazione orale).

4. — *Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:*

Approvazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione, di modifiche agli articoli 8, quarto comma, e 36 dello statuto della regione Toscana (2776).

— *Relatore: Barbera.*

**La seduta termina alle 18,10.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DEI RESOCONTI  
DOTT. MARIO CORSO

---

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
AVV. GIAN FRANCO CIAURRO

---

*Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Resoconti alle 19.45.*



## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1985

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE E  
INTERROGAZIONI ANNUNZIATE

## RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

Le Commissioni V e VI

preso atto di quanto è emerso nel corso della audizione sulla questione Mediobanca svolta negli uffici di presidenza delle due Commissioni,

rilevato che da tali audizioni non sono emersi elementi chiari e sicuri circa le ragioni e gli interessi che giustificerebbero la progettata ricapitalizzazione e privatizzazione di Mediobanca e che alcuni dei protagonisti dell'operazione hanno espresso posizioni reticenti e ambigue,

ritenuto in particolare che sia emersa l'esigenza di acquisire ulteriori chiarimenti circa le origini, le vicende e la natura stessa del sindacato azionario Mediobanca;

rilevato altresì che le audizioni svolte hanno consentito di accertare che Mediobanca ha goduto costantemente della massima autonomia dal potere politico e dallo stesso vertice dell'IRI, e che il possesso della maggioranza assoluta delle azioni di Mediobanca da parte delle tre banche di interesse nazionale non è di per sé motivo di preoccupazione per il mantenimento di tale autonomia;

constatato che anche a causa delle carenze legislative e normative riguardanti le banche esercenti il credito a medio termine e le banche d'affari, Mediobanca è divenuta una istituzione che si configura congiuntamente come grande *holding*, come istituto di credito a medio termine e come banca d'affari, e che in essa ten-

de a prevalere l'attività di *holding* svolta in stretto contatto con il maggiore gruppo privato nazionale operante nel campo economico-finanziario;

rilevato infine che sono emerse esigenze di ricapitalizzazione delle imprese industriali italiane a fronte delle quali permane una sostanziale incapacità delle istituzioni finanziarie nazionali (ivi compresa Mediobanca) di svolgere adeguatamente una funzione di intermediazione che consenta di mobilitare l'ingente massa del risparmio disponibile non solo a sostegno delle esigenze del Tesoro ma anche in favore delle esigenze delle imprese

impegnano il Governo:

1) a garantire che sia mantenuta la proprietà pubblica della maggioranza assoluta delle azioni di Mediobanca, favorendo peraltro, anche attraverso modifiche radicali dell'attuale sindacato azionario, un allargamento dell'azionariato privato, anche internazionale, al fine di accrescere e ampliare la funzione di Mediobanca come istituto capace di concorrere al miglioramento della struttura finanziaria delle imprese italiane, consentendo ad esse di affrontare le posizioni di maggiore forza, le sfide dell'innovazione e della competizione internazionale;

2) ad agire affinché Mediobanca riduca, gradualmente ma progressivamente, le partecipazioni azionarie stabilmente in suo possesso, e innanzitutto provveda a rientrare nel rispetto del limite del 15 per cento nelle partecipazioni possedute in ogni singola società non strettamente funzionale alla sua natura di banca a medio termine o di banca d'affari;

3) a promuovere, con opportune direttive del Governo e degli organi di vigilanza nel settore creditizio, la creazione e lo sviluppo di una pluralità di istituzioni per l'intermediazione finanziaria, che sottoposte - anche a seguito di opportune iniziative legislative - alle forme di controllo necessarie per la tutela del rispar-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1985

mio e del credito, operino nel campo del credito mobiliare e del collocamento di azioni e obbligazioni per il rafforzamento finanziario del sistema produttivo nazionale e delle sua capacità di competere a livello internazionale;

4) a riferire entro tre mesi in Parlamento sull'applicazione della presente risoluzione, a non compiere, ed a non consentire che si compia alcun atto che possa in qualsiasi modo divergere dall'indirizzo indicato in questa risoluzione.

(7-00185)

« PEGGIO, BELLOCCHIO, MACCIOTTA, SARTI ARMANDO, VIGNOLA ».

Le Commissioni V e VI,

preso atto delle dichiarazioni rese all'ufficio di presidenza della Commissione finanze e tesoro martedì 4 dicembre dal ministro del tesoro, dal governatore della Banca d'Italia e dal presidente dell'IRI riguardo a una ipotesi di « internazionalizzazione » della Mediobanca;

preso atto altresì delle dichiarazioni rese all'ufficio di presidenza della Commissione V giovedì 6 dicembre dal ministro delle partecipazioni statali sullo stesso oggetto;

preso atto infine delle ulteriori dichiarazioni rese e delle audizioni compiute dagli uffici di presidenza riuniti delle Commissioni V e VI;

constatato che dall'indagine svolta è emerso con chiarezza l'intreccio di tre ruoli, che Mediobanca assolve: l'originario ruolo di istituto di credito a medio e a lungo termine, e quelli acquisiti nel tempo di *merchant bank* e di *investment bank*; che le fonti di finanziamento di Mediobanca sono costituite dalla raccolta che essa effettua tramite le tre BIN sue socie, raccolta che al 30 giugno 1984 ha raggiunto l'ammontare di lire 5.713 miliardi,

mentre la raccolta diretta è di soli 18 miliardi; che con codesti fondi Mediobanca finanzia le sue due altre attività; che il delineato intreccio è assolutamente atipico nel panorama bancario italiano;

constatato altresì che, nell'esercizio del ruolo di *investment bank*, Mediobanca è divenuta una *holding* bancaria di tutto rispetto, essendo titolare di partecipazioni minoritarie, ma sempre notevoli, in società collegate tutte di grande rilievo, quali erano, al 30 giugno 1984, Generali, Caffaro, Burgo, Gemina, Fondiaria, Montedison, Pirelli, Snia, Sade, ecc., mentre in queste Mediobanca, per la sua posizione minoritaria e per i patti di sindacato accettati, ha svolto sempre una funzione subalterna e di supporto;

considerato che il ruolo storico di Mediobanca quale istituto di credito a medio e a lungo termine esponenziale delle tre BIN è da queste irrinunciabile; che tali non sono gli altri due ruoli acquisiti, ed anzi è da ritenersi opportuna - anche a fini di recupero di liquidità da parte delle tre BIN socie, e, attraverso queste, dell'IRI che si dice *ex auctoritate* bisogno - l'alienazione dei possessi azionari in società collegate, salvo quelli che siano funzionali ad obiettivi strategici del sistema delle partecipazioni statali, e che debbono essere a questo direttamente acquisite,

impegna il Governo

ad emanare le opportune direttive affinché l'IRI:

a) conservi in ogni caso alle tre BIN il controllo di Mediobanca, intesa come istituto di credito a medio e a lungo termine;

b) disponga l'alienazione a terzi, con la dovuta gradualità, e preferibilmente mediante diffusione tra il pubblico degli investitori, dei possessi azionari minoritari di Mediobanca in società collegate, esclusi quelli idonei a realizzare obiettivi strategici del sistema delle partecipazioni sta

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1985

tali, nel qual caso dovrà procedersi alla loro diretta integrazione in tale sistema;

c) autorizzi l'alienazione, mediante gli opportuni scorpori, di Mediobanca intesa come *merchant bank*, nella misura in cui ciò corrisponda ad effettive esigenze di internazionalizzazione, purché effettiva e definitiva, e beninteso in termini di tra-

sparenza di procedure e di congruità e di liquidità dei corrispettivi;

d) precluda in ogni caso la sottoscrizione di sindacati di voto che riducano il peso specifico della partecipazione pubblica al di sotto della sua entità reale.

(7-00186) « MINERVINI, BASSANINI, VISCO ».

**INTERROGAZIONE  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

---

PROVANTINI, BORGHINI, GRASSUCCI E CERRINA FERONI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere — premesso che:

la direzione della società Terni ha dato ordine di scaricare a terra, piuttosto che sulle lingottiere, circa 70 tonnellate di acciaio magnetico fuso, destinato alla colata continua, nella giornata del 27 maggio;

tale grave, irresponsabile gesto si configura come una intollerabile rappresaglia che non ha precedenti nella storia dei rapporti sindacali alla Terni, che non ha certo riferimento al protocollo di intesa IRI sindacati, ma neppure ai periodi più duri dello scontro degli anni '50;

questa è la « risposta » che la direzione della Terni ha inteso dare al sindacato ed ai lavoratori, che chiedevano almeno il rispetto degli organici definiti da accordi tra azienda e sindacati, tenuto conto che l'assenza di questi organici può mettere in pericolo la vita dei lavoratori e la struttura degli impianti;

nella stessa area della acciaieria negli ultimi mesi si sono verificati gravi incidenti ai lavoratori ed agli impianti, dal crollo del tetto della acciaieria che non ha tenuto che ha provocato la morte di un giovane operaio, al crollo di un forno.

Tenuto conto della situazione che si è determinata alla Terni, ove si pretende che si realizzino le stesse produzioni, nonostante la riduzione di un terzo della manodopera, circa 1.500 lavoratori, quanto avvenuto e gli effetti dei prepensionamenti conseguenti alla legge 193 e senza che vi siano stati processi di innovazione sugli impianti —;

se intenda avviare una inchiesta per accertare fatti e responsabilità;

quale provvedimento disciplinare il ministro delle partecipazioni statali intende assumere nei confronti dei responsabili di questo grave atto;

quali iniziative intende adottare impegnando l'IRI perché alla Terni si ripristinino le normali regole delle relazioni industriali, corretti rapporti sindacali e se non si intenda finalmente definire organici che corrispondano alle esigenze della produzione, garantiscano la vita, la salute in fabbrica, il rispetto delle conquiste sindacali, realizzando al contempo gli investimenti previsti per dare competitività alla azienda. (5-01767)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1985

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

SCOVACRICCHI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

da tempo il Consorzio per l'aeroporto Friuli-Venezia Giulia ha proposto all'Alitalia la sostituzione del DC 9-30 (120 posti) con un aeromobile più capace quanto ai posti offerti (da 120 a 160) sulla linea Ronchi dei Legionari-Roma e che nessuna risposta è ancora pervenuta dalla compagnia di bandiera;

al primo volo del mattino Trieste-Roma molti utenti in soprannumero rimangono a terra e che la Regione è priva di aeroporti alternativi —;

se, soddisfacendo alle giuste attese degli addetti e dei passeggeri, verrà disposta l'assegnazione richiesta di un DC 9-80 già in servizio nella rete nazionale.  
(4-09624)

DEL MESE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la signorina Di Lorenzo Giovanna, nata a Nocera Inferiore (Salerno) il 5 ottobre 1959, risulta vincitrice del concorso per esami a 843 posti di coadiutore meccanografico in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari-ruolo degli uffici del registro e degli uffici IVA, classificandosi al 157° posto della relativa graduatoria definitiva;

la stessa, in attesa dell'approvazione e della registrazione del relativo formale provvedimento, da parte dell'organo di controllo, e prima della emanazione del decreto ministeriale di nomina e di assegnazione di sede, inviava ai competenti uffici istanze, datate 18 gennaio, 23 febbraio e 18 aprile 1985, perché venisse assegnata, come da precise norme e tassative disposizioni del ministro, alla regione di appartenenza (Campania), se non fosse

stato possibile ottenere Salerno e provincia, date le sue documentate ragioni di famiglia e di studio;

risulta, invece, ora essere stata — la medesima — assegnata alla sede di Asti, mentre risultano, in Campania, vacanze di personale nelle sedi di Salerno, Eboli, Castellammare di Stabia, Pagani, Napoli, ecc., nonché Potenza, ecc. Dette sedi sono state infatti assegnate a vincitori nello stesso concorso classificatisi dopo la Di Lorenzo;

risulta anche che il ministro ha impartito precise disposizioni al riguardo, per cui la citata signorina Di Lorenzo Giovanna avrebbe avuto diritto ad ottenere una sede non solo nella regione campana, ma addirittura nella provincia di appartenenza (Salerno), essendosi classificata prima nella provincia di Salerno —;

quali motivi hanno indotto la competente Direzione generale a disattendere prima le precise e tassative norme impartite dal ministro nell'assegnazione delle sedi e poi le giustificate richieste dell'interessata;

quali motivi hanno determinato un tale ingiusto provvedimento di assegnazione di sedi a vincitori, collocatisi successivamente alla Di Lorenzo nella graduatoria del citato concorso;

quali provvedimenti si intendono adottare al fine di sanare una incresciosa nonché ingiusta situazione, perpetrata ai danni della Di Lorenzo.  
(4-09625)

BENEDIKTER. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere, se — in base agli studi condotti dall'istituto superiore di sanità, secondo i quali è ora possibile formulare ipotesi di piani per la completa eliminazione del morbillo dall'Italia — non vuole contribuire a tal fine, mediante l'emanazione di disposizioni che prevedano l'obbligo della presentazione del certificato di vaccinazione contro il morbillo per l'ammissione ai giardini infantili o almeno alla scuola elementare.

(4-09626)

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1985

RUSSO FRANCO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il signor Francesco Amendola, candidato nelle liste di democrazia proletaria nelle elezioni del 12 maggio 1985 per il rinnovo del consiglio comunale di Roma, dipendente dell'università cattolica del Sacro Cuore di Roma in servizio presso la direzione sanitaria ha chiesto con lettera datata 22 marzo 1985 che gli venisse concesso dall'ente il congedo straordinario, previsto dalla circolare del Consiglio dei ministri n. 17130 del 9 giugno 1976, richiamata nella circolare telegrafica del Ministero dell'interno n. 1999/AR del 27 maggio 1980 e nelle successive, riservandosi di consegnare la certificazione per la propria candidatura non appena il servizio elettorale del comune sarebbe stato in grado di rilasciare gli atti relativi —:

quali sono le motivazioni per le quali tale richiesta è stata respinta, e se non si siano configurate delle irregolarità;

che cosa intende fare perché nel futuro sia garantito a tutti i cittadini lavoratori il diritto indicato nelle circolari sopra indicate. (4-09627)

BELLUSCIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 404 del 6 febbraio 1963 ratifica l'accordo, tra la Repubblica italiana e la repubblica federale di Germania, relativo al versamento da parte della repubblica federale di Germania, di quaranta miliardi di marchi, da corrispondere, a titolo di indennizzo, ai cittadini italiani, vittime della persecuzione nazista;

la legge n. 791 del 18 novembre 1980 ha istituito un vitalizio a favore dei perseguitati, pari al minimo della pensione dell'INPS, cioè lire 328.000 circa;

è stata nominata una commissione per esaminare le domande, così composta: un rappresentante della Presidenza del Consiglio, un rappresentante del Mi-

nistero dell'interno, un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia, un rappresentante dell'ANED (associazione nazionale ex deportati politici), un rappresentante dell'ANNPPIA (associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti), un rappresentante dell'ANEI (associazione nazionale ex deportati militari) e un rappresentante delle comunità israelitiche;

fino ad oggi, le domande sono rimaste inevase e, di conseguenza, non è stato concesso alcun vitalizio agli aventi diritto;

i fondi sono stati stanziati dalla repubblica federale di Germania e non dal Governo italiano, in base all'accordo di Bonn del 2 giugno 1961 —:

per quali motivi tale vitalizio non è stato ancora concesso e che cosa intende fare per ovviare, nel minor tempo possibile, a questa grave mancanza. (4-09628)

POLLICE E RUSSO FRANCO. — *Ai Ministri dei trasporti, dei lavori pubblici e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

lunedì 27 maggio 1985 rimanevano sepolti in un cunicolo da loro stessi scavato, tre lavoratori edili di cui due, Giovanni Proietti e Matteo Mascolo, perdevano la vita soffocati da una valanga di terra;

i suddetti lavoratori, dipendenti della società CEAP di Catania lavoravano al momento del crollo delle pareti dello scavo presso lo scalo delle ferrovie dello Stato sito in via di Villa Spada a Roma per l'esecuzione di opere date in appalto da parte delle ferrovie dello Stato alla ditta suddetta;

lo scavo, già ad un primo sommario sopralluogo non aveva le palizzate di sostegno obbligatorie per qualunque scavo che superi un metro e mezzo di profondità;

la ditta CEAP del gruppo del cavaliere del lavoro di Catania Carmelo Co-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1985

stanzo appartiene ad un imprenditore recentemente inquisito per frode fiscale dalla magistratura e spesso coinvolto in inchieste su sospette collusioni tra mafia e ambienti economici;

la stessa ditta insieme alla società fratelli Costanzo spa si è negli ultimi anni aggiudicata diversi appalti IACP per la costruzione di case popolari a Roma -:

con quale procedura è stato assegnato l'appalto di tali lavori delle ferrovie dello Stato alla ditta CEAP; chi era responsabile per l'ente appaltante della direzione lavori e quali controlli stiano stati effettuati per verificare se le norme di sicurezza erano effettivamente messe in opera dalla ditta in questione;

se non ritengano che coloro che appaltano lavori di costruzione di edilizia abitativa e di infrastrutture dovrebbero esercitare un controllo più puntuale sulle caratteristiche e l'idoneità delle imprese esecutrici;

quale è la situazione nazionale ed in particolare a Roma, degli uffici delle unità sanitarie locali preposti alla verifica preventiva dell'attuazione delle norme antinfortunistiche nelle zone di loro competenza. (4-09629)

GUARRA. — *Ai Ministri del tesoro e della difesa.* — Per sapere se l'assegno vitalizio concesso a seguito di malattia contratta in servizio dall'ex militare Pastore Antonio, nato a Benevento il 22 maggio 1949 ed ivi deceduto il 17 febbraio 1980, sia stato successivamente concesso ai genitori dello stesso Pastore Armando nato a Benevento il 22 aprile 1921 e Barricchio Vincenza nata a Benevento il 24 aprile 1924. Nel caso negativo per conoscere i motivi per i quali sia stata negata questa reversibilità. Si precisa che l'assegno vitalizio di cui trattasi portava il numero di iscrizione 4053558 del debito vitalizio dello Stato. ((4-09630))

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1985

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

MACCIOTTA, PEGGIO E VIGNOLA.  
— *Al Presidente del Consiglio dei ministri,*  
— Per sapere:

per quali motivi si sia ritardata la nomina del presidente dell'ISTAT creando una situazione di incertezza al vertice dell'Istituto con il rischio di pregiudicare l'attività di rilancio positivamente intrapresa dal professor Guido Rey;

quali siano gli orientamenti del Governo in relazione al rilancio dell'ISTAT e se in particolare non si ritenga indispensabile il suo potenziamento al fine di dotare il paese di una struttura sempre più adeguata a fornire elementi conoscitivi essenziali in ordine ai vari settori dell'attività economica e sociale;

se il Governo non ritenga opportuno, anche al fine di evitare ogni sospetto circa l'inserimento della nomina del presidente dell'ISTAT in un quadro di nomine lottizzate, procedere immediatamente alla nomina del vertice dell'ISTAT garantendo la continuità dell'azione di rinnovamento portata avanti dal professor Rey il cui lavoro ha ottenuto una unanime valutazione positiva. (3-01906)

FIANDROTTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere - premesso che:

per eseguire gli adempimenti della cosiddetta legge Visentini ogni contribuente ha avuto poco più di trenta giorni per studiarla, capirla e poi leggere la circolare ministeriale, emanata solo pochi giorni prima della scadenza del termine, e provvedere a quanto dovuto entro il 31 marzo e 15 aprile 1985;

in questi giorni immediatamente precedenti alla scadenza del 31 maggio, giorno ultimo per la presentazione della denuncia dei redditi, si registrano notevoli difficoltà considerato il cospicuo numero

di allegati, attestazioni, dichiarazioni e prospetti da produrre -;

se non ritenga di assumere iniziative dirette alla proroga, così da evitare il senso di affanno e le difficoltà che stanno interessando, oltre ai contribuenti, anche gli operatori del settore.

(3-01907)

LOBIANCO, ANDREONI, BALZARDI, BAMBI, BRUNI, CAMPAGNOLI, CARLOTTO, CITARISTI, CRISTOFORI, CONTU, FERRARI SILVESTRO, LATTANZIO, MICHELI, PELLIZZARI, RABINO, RICCIUTI, RINALDI, URSO, ZAMBON, ZARRO E ZUECH. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere - premesso che

la legislazione vigente ha stabilito la aliquota IVA ridotta dell'8 per cento per le cessioni aventi per oggetto prodotti petroliferi per uso agricolo e che tale agevolazione è stata applicata, senza alcuna limitazione, nella riconosciuta esigenza di evitare un aggravio di costi per gli imprenditori agricoli;

con risoluzione n. 343499 del 10 novembre 1983, il Ministero delle finanze ha affermato che la suddetta aliquota IVA ridotta è applicabile alle cessioni di prodotti petroliferi per uso agricolo, limitatamente a quei prodotti che risultano agevolati ai fini dell'imposta di fabbricazione;

per effetto di tale pronuncia le ditte fornitrici di combustibili stanno applicando l'aliquota IVA ordinaria e, per il passato, hanno fatto richiesta di recuperare la differenza di imposta oltre le soprattasse di legge sulle cessioni di olio combustibile fluido, gasolio da riscaldamento, GPL, ecc.;

la interpretazione ministeriale risulta ingiustificata rispetto alla formulazione legislativa recante « prodotti petroliferi per uso agricolo » senza alcuna limitazione o specificazione;

la interpretazione ministeriale è intervenuta nel momento in cui, a seguito



## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1985

delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 747 del 1983, convertito nella legge n. 17 del 1984, i produttori agricoli sono stati obbligati, in pratica, a permanere nel regime speciale forfettario che, come è noto, non consente di recuperare integralmente l'onere di imposta a monte;

il conseguente aggravio di costi, rischia di penalizzare gravemente numerosi

comparti agricoli, considerato il largo uso dei prodotti in questione -:

se non intendano riesaminare il problema esposto e provvedere di conseguenza e nel frattempo impartire immediate disposizioni per sospendere le richieste di recupero delle differenze di imposta avanzate dalle ditte fornitrici di prodotti petroliferi. (3-01908)

---

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1985

---

abete grafica s.p.a.  
Via Prenestina, 683  
00155 Roma